

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1076 del 25/02/2026
Oggetto	Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'utilizzo di una alloggiamento idraulico denominato "Casa del Bassarone" ad uso turistico/culturale e naturalistico in sponda destra del Fiume Reno, località Campotto nel Comune di Argenta (FE). Proc. Cod. BO09T0008 Richiedente: Comune di Argenta
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1119 del 25/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per occupazione di area del demanio idrico per l'utilizzo di una alloggiamento idraulico denominato "Casa del Bassarone" ad uso turistico/culturale e naturalistico in sponda destra del Fiume Reno, località Campotto nel Comune di Argenta (FE).

Proc. Cod. BO09T0008

Richiedente: Comune di Argenta

IL DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss. mm. e ii.;

- la l.r. 24/2009 art. 51, la l.r. 2/2015 art. 8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la D.D.G. 2024/91 del 29/08/2024 di conferimento dell’incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara al Dott. Marco Roverati;
- la Deliberazione Dirigenziale n. DEL-2024-400 del 28/05/2024 che ha conferito, dal 01/06/2024, all’Ing. Marco Bianchini la qualifica di Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, secondo le modalità specificate nella Delibera del Direttore Generale ARPAE n. 26/2024;
- la DDG n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 5501 del 18/06/2009 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Reno della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato per 12 anni al Comune di Argenta, C.F. 00315410381 / P.iva 00108090382, la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico di mq. 1390 del Fiume Reno nel Comune di Argenta (FE), per l’utilizzo di una alloggiamento idraulico denominato “Casa del Bassarone” ad uso turistico/culturale e naturalistico, individuata al foglio 121 particelle 4 e 13 del Comune di Argenta (FE) (mappali demaniali);

PRESO ATTO della domanda pervenuta in data 08/08/2022 registrata al PG/2022/131055 del 08/08/2022 con cui l’ing. Nascosi Leonardo, c.f. NSCLRD73E12D548J, nella qualità di Dirigente del Settore OO.PP. e Patrimonio del Comune di Argenta (FE), c.f. 00315410381 P.Iva 00108090382, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 nel Comune di Argenta (FE), ha presentato domanda di rinnovo di concessione, senza modifiche, relativa all’occupazione della medesima area

demaniale assentita con determina n. 5501 del 18/06/2009 dalla Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacino Reno;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 282 del 11/10/2023 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007, in quanto ricade nei pressi del sito di Importanza comunitaria IT4060001 - "Valli di Argenta";

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Ente Parco del Delta del Po (Provvedimento n. 2023/00225 del 22/09/2023 in atti al prot. PG/2023/164580 del 28/09/2023);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna (Nullaosta idraulico conservato in atti al prot. PG/2023/164573 del 28/09/2023) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che:

- stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, è esentato dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
- il Comune di Argenta è altresì esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, c. 4, l.r. 2/2015;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

– in data 12/12/2022 tramite mandato l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Comune di Argenta (FE), c.f. 00315410381 P.Iva 00108090382, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 nel Comune di Argenta (FE), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 1.390 del Fiume Reno nel Comune di Argenta (FE), per l'utilizzo di un alloggio idraulico denominato "Casa del Bassarone" ad uso turistico/culturale e naturalistico, individuata al foglio 121 particelle 4 e 13 del Comune di Argenta (FE) (mappali demaniali), codice pratica BO09T0008;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2044**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/10/2025 (prot. 19/02/2026.032300.E);
4. di esentare il Comune di Argenta, in qualità di concessionario, stanti i comprovati fini istituzionali dell'occupazione delle aree demaniali di cui all'istanza in argomento, dal pagamento del relativo canone, giusto quanto previsto dalla d.G.R. n. 895/2007;
5. di esentare altresì il Comune di Argenta dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015;
6. di dare atto che il richiedente ha versato in data 12/12/2022 tramite mandato l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
7. di precisare che non è consentita la subconcessione a terzi in mancanza di autorizzazione espressa dall'autorità concedente, che potrà eventualmente essere emessa a seguito di istanza del

concessionario stesso sulla base della DGR 1727/2020 per i casi ammissibili e nell'ambito della durata della concessione presente;

8. di dare atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004, si autorizza l'utilizzo del bene demaniale oggetto di concessione **esclusivamente e a titolo gratuito** all'Associazione CAI - Club Alpino Italiano - Sezione di Argenta, che potrà utilizzare la casa di guardia esclusivamente per scopi ricreativi e per finalità di interesse pubblico e sociale nel totale rispetto delle disposizioni previste nel presente atto concessorio; qualora non dovessero essere rispettate tali disposizioni dal CAI la concessione sarà comunque dichiarata decaduta anche senza ulteriori comunicazioni;

9. di precisare che, sebbene sia stato autorizzato l'uso del bene da parte di terzi, gli obblighi della concessione rimangono comunque in capo al Comune di Argenta, che rimane unico obbligato e responsabile del bene oggetto della concessione. Il Comune è, inoltre, obbligato a comunicare tempestivamente ad Arpae l'eventuale cessazione e/o variazione dell'utilizzo del bene da parte di soggetti terzi;

10. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;

11. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 2335/2022 e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;

12. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

13. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE del Polo Specialistico di Ferrara Ing. Marco Bianchini;

14. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del

20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Valentina Beltrame Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

15. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

(firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata al Comune di Argenta (FE), c.f. 00315410381 P.Iva 00108090382, con sede legale in Piazza Garibaldi n. 1 nel Comune di Argenta (FE), cod. pratica BO09T0008.

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione afferisce al fiume Reno, individuata al foglio 121 particelle 4 e 13 (mappali demaniali) del Comune di Argenta (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 1.390, riguarda un alloggiamento idraulico denominato "Casa del Bassarone" ad uso turistico/culturale e naturalistico.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è esentato dal pagamento del canone annuale per l'occupazione di aree demaniali in quanto la stessa risulta finalizzata all'esercizio di attività istituzionali senza scopo di lucro, ai sensi della l.r. 7/2004 e della d.G.R. 895/2007.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il concessionario è esentato dal versamento del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto il concessionario costituisce Ente o Soggetto inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della l. 196/2009, giusto quanto previsto dall'art. 8, comma 4, della l.r. 2/2015.
2. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/SUBENTRO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2044**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di

rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione prima della scadenza è tenuto a presentare apposita comunicazione di rinuncia restando in particolare in attesa delle disposizioni inerenti il dovuto ripristino dei luoghi che saranno determinate anche in base alle disposizioni impartite dall'Autorità Idraulica competente.

4. Qualora, prima o alla scadenza, intervenga la necessità di richiedere un cambio di titolarità lo stesso potrà essere eventualmente accordato, su istanza del soggetto subentrante da presentare entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento relativo, mediante istruttoria ed emissione di atto da parte dell'Amministrazione, previa presentazione di idonea documentazione ai fini del trasferimento dei diritti connessi all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà anche tutti gli obblighi derivanti dalla presente concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale, compresi quelli riguardanti il ripristino dei luoghi secondo le disposizioni che saranno impartite dall'Autorità Idraulica competente.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave o reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora decadano le condizioni necessarie per l'utilizzo del bene. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, la rinuncia, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali,

almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione BO09T0008;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a

seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Distretto Reno - Ufficio Territoriale di Bologna.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA-OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni già contenute nella Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2009-5501 del 18/06/2009 che vengono confermate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna:

“Articolo 1 - Durata

(Abrogato)

Articolo 2 - Riscaldamento, condizionamento e altri servizi

Sono interamente a carico del Concessionario i costi sostenuti per la fornitura dei servizi di riscaldamento/condizionamento/elettrico/telefonico, dei quali l'immobile dovesse dotarsi, nonché per ogni altro servizio pubblico di rete (acquedotto, fognatura, gas, rifiuti).

Articolo 3 - Cessione, sublocazione

E' fatto espresso divieto al Concessionario di subaffittare, in tutto o in parte, il bene e di cedere in qualsiasi forma ad altri il titolo concessorio. L'inosservanza della presente condizione determina l'inadempimento agli obblighi assunti e consente al Servizio Tecnico Bacino Reno di procedere a dichiarare la decadenza dell'atto.

(Articolo in deroga con nota della Regione Emilia-Romagna in atti al prot. PG.2010.0182397 del 15/07/2010 che prevede la sublocazione/cessazione relativa alla casa di guardia purché si rispettino inderogabilmente le seguenti disposizioni:

- gli obblighi della concessione rimangono comunque in capo al Comune di Argenta, che rimane unico obbligato e responsabile del bene oggetto della concessione;*
- l'utilizzo dello stesso potrà essere dato ESCLUSIVAMENTE a TITOLO GRATUITO*

all'Associazione CAI - Club Alpino Italiano - Sezione di Argenta, che potrà utilizzare la casa di guardia esclusivamente per scopi ricreativi e per finalità di interesse pubblico e sociale nel totale rispetto delle disposizioni previste nell'atto concessorio.”

Articolo 4 - Uso e riparazioni

Il Concessionario si obbliga ad usare l'unità immobiliare concessa con la diligenza del buon padre di famiglia, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, preventivamente autorizzati e concordati dallo scrivente Servizio. Sono altresì a carico del Concessionario gli interventi resi necessari da un uso negligente o improprio dell'unità immobiliare o dalla mancata manutenzione. Oltre ai lavori che il Concessionario non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al Concessionario medesimo, o ai conduttori responsabili, le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni.

Il Concessionario è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo.

Articolo 5 - Consegna

Il Concessionario dichiara di aver visitato i locali oggetto della concessione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze. Il Concessionario dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la Regione da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta. Il Concessionario con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati e di non aver eccezioni da sollevare.

Articolo 6 - Riconsegna

Alla data di cessazione del presente atto il Concessionario riconsegna puntualmente alla Regione

Emilia Romagna i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi suo carico. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna.

Articolo 7 - Modifiche, migliorie e manutenzioni straordinarie

E' vietato al Concessionario apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli impianti di cui gli stessi siano eventualmente dotati, senza il consenso scritto della Regione e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, coperture, coibentazioni, ecc., rimangono, per patto espresso, a beneficio della Regione, senza che il Concessionario possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi.

Tutte le manutenzioni straordinarie che si rendessero necessarie durante la durata della concessione, dovute ad interventi di ristrutturazione e/o consolidamento dell'immobile sono a totale carico del Concessionario, previa verifica e parere favorevole del Servizio Regionale competente. Il Concessionario si impegna inoltre a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie agli Enti preposti al fine della realizzazione dei lavori ed al pagamento degli oneri richiesti.

Articolo 8 - Difesa ambientale

Essendo l'immobile, oggetto di concessione, ubicato in aree con vincoli paesaggistici e naturalistici, rientranti nelle direttive europee n.79/409/CEE e n.92/43/CEE, con recepimento da parte della Regione Emilia-Romagna, il concessionario dovrà rispettare le vigenti norme ambientali e le misure per la conservazione dell'habitat esistente.

Articolo 9 - Divieti

E' vietato al Concessionario occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla Regione, la quale si

riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' fatto altresì divieto di installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della Regione, che potrà indicare le modalità di installazione.

Il Concessionario si impegna a garantire l'inalterabilità dei luoghi ed in particolare a non eseguire scavi ed opere di sbancamento, alterare le quote del terreno circostante recinzioni, ecc.; non è altresì consentita alcuna nuova edificazione o ampliamento dell'immobile locato.

Articolo 10 - Esonero di responsabilità

Il Concessionario è investito dell'onere di custodia del bene concesso e in tal senso esonera espressamente l'Amministrazione Regionale da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Il Concessionario si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati da terzi, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la Regione da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricità prodotta,(se presenti).

Articolo 11 - Visite

Il Concessionario si impegna a consentire il libero accesso ai locali dati in concessione, da parte del personale regionale addetto e/o incaricato, previo preavviso di almeno un giorno.

Articolo 12 - Varie

Qualunque modifica al presente atto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto.

L'Amministrazione regionale ed il Concessionario si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi al presente atto di concessione (legge n. 196/03).”;

2. Si riportano, inoltre, le prescrizioni riportate nella nota dell'Agenzia Regionale per la

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Bologna, in atti al prot. PG/2023/164573 del 28/09/2023, ad integrazione di quelle precedenti:

“1. il presente parere è fatto unicamente nei riguardi idraulici, indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni interessate ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

2. le responsabilità dirette e indirette, nonché il risarcimento per eventuali danni che venissero arrecati all’Amministrazione concedente, o a terzi, per i lavori assentiti saranno a totale carico del concessionario.

3. Inoltre, il presente parere si trasmette per conoscenza al Consorzio della Bonifica Renana qualora esso intenda impartire prescrizioni idrauliche aggiuntive, essendo il cespite di cui sopra collocato nella pertinenza idraulica dell’alveo attivo del canale della Botte”.

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell’ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.


2. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

3. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

4. E’ compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

5. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi

e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.